



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Capo di Gabinetto
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Alla Direzione Generale dei
Sistemi Informativi Automatizzati
del Ministero della Giustizia
ROMA

Alla Direzione Generale di
Statistica e Analisi Organizzativa
del Ministero della Giustizia
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ai sigg. Presidenti delle
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei
Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei
Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI



<i>Csm</i>	Roma	18/06/2018
	Protocollo	P 10752/2018



Al Procuratore Generale presso
la Corte di Cassazione
ROMA

Al sig. Procuratore Nazionale
Antimafia
ROMA

Ai sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della
Repubblica presso i Tribunali per i
Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 751/VV/2014. Reingegnerizzazione del Sistema Informativo del C.S.M. – pubblicazione e messa in produzione del datawarehouse del CSM alimentato con dati datawarehouse del Ministero della giustizia per il civile e con dati provenienti dagli uffici per il penale.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 giugno 2018, ha adottato la seguente delibera:

"1. Premessa

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con le delibere del 25 marzo 2015, del 29 luglio 2015 e del 18 maggio 2016, ha deciso di realizzare il datawarehouse civile e il datawarehouse penale del Consiglio contenente i dati granulari relativi alle statistiche per magistrato, sezione o unità organizzativa degli uffici giudiziari, integrando i dati dei flussi degli uffici giudiziari con le informazioni a disposizione del Consiglio.

Con il protocollo d'intesa del 26 marzo 2015 tra il CSM e il Ministero della Giustizia, è stato concordato che il Consiglio acquisisca, con periodicità semestrale, copia della banca dati del datawarehouse della Giustizia Civile (DWH/GC), fonte dei dati per la costruzione del DWH/CSM settore civile. In data 29 marzo 2018 è stato firmato l'allegato tecnico al protocollo d'intesa nel quale sono state definite, fra l'altro, le specifiche modalità tecniche per la trasmissione delle elaborazioni statistiche dal datawarehouse civile del Ministero della Giustizia a quello del CSM.

Per quanto riguarda il settore penale, in attesa della costruzione del Datawarehouse ministeriale, il CSM, con la succitata delibera del 29 luglio 2015, ha stabilito uno schema alternativo di raccolta dei dati basato sulla collaborazione degli uffici giudiziari. Con nota del 31 luglio 2015 il Consiglio, in attesa del rilascio della versione aggiornata della Consolle del sistema SICP in uso presso gli uffici giudiziari penali, ha avviato tale raccolta dati presso gli uffici di Procura Generale (dati SIEP), di Procura della Repubblica (dati SIEP e dati REGE), di Tribunale ordinario (dati REGE) e di Tribunale di Sorveglianza (dati SIUS).

Va evidenziato che la realizzazione del datawarehouse rappresenta uno dei prodotti del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico del CSM: nell'ambito di tale progetto è



Csm	Roma	18/06/2018
	Protocollo	P 10752/2018

stata creata una nuova Intranet, in via di progressiva pubblicazione, dedicata ai magistrati e in generale al personale amministrativo degli uffici giudiziari finalizzata proprio ad esporre i dati del CSM e, nel contempo, a creare una interfaccia generale di comunicazione tra magistrati, uffici giudiziari, consigli giudiziari e CSM.

A tale fine è stato realizzato un apposito software, progressivamente collaudato e portato in esercizio, che informatizza ciascuna "procedura" gestita dal CSM in tutte le sue fasi, comprese quelle di avvio della procedura (da una istanza del magistrato o dell'ufficio giudiziario, passando per le delibere del Consiglio Giudiziario) e quelle di restituzione dell'informazione al magistrato e all'ufficio giudiziario.

In questo contesto vengono esposti anche i dati prodotti con il dwh che, come già stabilito nelle citate delibere del Csm, rappresenterà la principale se non esclusiva fonte per ogni valutazione statistica consiliare delle informazioni desunte dai registri informatizzati degli uffici giudiziari. Tale strumento dovrà essere utilizzato nelle procedure tabellari, nell'ambito della procedura ex art. 37, nell'elaborazione degli standard di produttività, nelle valutazioni sulla professionalità dei magistrati e in tutte le procedure consiliari che richiedano una elaborazione numerica dei flussi di lavoro. Con riferimento agli standard medi di produttività il sistema dovrà offrire un supporto esperto al CSM per il completamento del modello di valutazione degli standard quantitativi di prestazione per "cluster" di magistrati comparabili fra loro, per tipologia del ruolo gestito, delle materie trattate, delle caratteristiche organizzative dell'ufficio e del contesto.

Va sottolineato che l'acquisizione di tali dati e la gestione da parte del Consiglio non modifica le procedure e le regole fino ad oggi adottate dal CSM nella gestione dei dati medesimi. In particolare l'acquisizione e la elaborazione dei dati, nonché la loro conoscibilità, sarà sempre esclusivamente conseguente all'espletamento di una attività consiliare istituzionale disciplinata dalle fonti primarie e secondarie. Anche l'accesso ai dati da parte dei Dirigenti degli uffici è autorizzabile nei limiti dei loro poteri ed attribuzione di verifica, gestione e controllo dell'andamento dell'ufficio giudiziario.

2. L'avvio in esercizio del datawarehouse del Consiglio

Il Consiglio Superiore intende ora procedere, compiute le complesse e prodromiche attività indicate in premessa, alla messa in esercizio del datawarehouse civile e del sistema di raccolta dei dati del settore penale.

Nella delibera 18 maggio 2016 sono già state definite quali sono le analisi statistiche che intende realizzare, almeno in linea di prima approssimazione, con l'utilizzo del nuovo strumento. È stato in particolare stabilito che il nuovo strumento deve fornire al Consiglio utili elementi di valutazione nell'ambito di tutte le procedure (cd. pratiche) consiliari che richiedano un'elaborazione numerica dei flussi di lavoro che riguardano sia il singolo magistrato sia la sezione sia l'ufficio (o anche solo l'unità organizzativa dell'ufficio). Nella sostanza, dunque, il nuovo dwh si presenta come un sistema servente rispetto alle funzioni già esercitate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal circuito complessivo dell'autogoverno: le elaborazioni statistiche operate con il nuovo dwh vengono sempre svolte all'interno di procedure consiliari già esistenti e normate da fonti primarie e secondarie, realizzando un sistema puntuale e circoscritto di elaborazione statistica di informazioni che già il CSM trattava ed era tenuto a trattare in adempimento dei suoi obblighi istituzionali.

La novità introdotta dal nuovo sistema riguarda invece la raccolta delle informazioni dagli uffici giudiziari, raccolta che già il CSM operava in varie occasioni e momenti e che ora viene automatizzata: con tale progetto si è inteso costruire la principale, se non esclusiva, fonte per ogni valutazione statistica consiliare sulle informazioni desunte dai registri informatizzati degli uffici giudiziari. Il requisito che si evince da tale scelta strategica è quindi quello che l'alimentazione del nuovo sistema statistico del CSM sarà costituita da flussi automatici senza alcun ulteriore onere di raccolta o di elaborazione dei dati a carico degli uffici, quantomeno in tutti i casi in cui ciò sia possibile. Ciò rappresenta, innanzitutto, un servizio reso agli uffici ed agli utenti, in quanto riduce



gli adempimenti a cui gli stessi, compresi i singoli magistrati, erano tenuti nell'ambito di varie procedure consiliari (si pensi alla raccolta di informazioni per i progetti organizzativi ovvero per il deposito di domande di tramutamento o per concorsi per direttivi).

Ulteriore novità è poi costituita dalla pubblicazione dei dati statistici elaborati dal Consiglio, attività improntata a finalità di trasparenza dell'attività giudiziaria e di promozione di un autogoverno diffuso e consapevole come stabilito nella delibera del 25 marzo 2015. Invero in tale delibera si stabilisce che *la pubblicazione dei dati riguarda, innanzitutto, i flussi di lavoro dell'ufficio e del singolo magistrato attraverso una esposizione dei dati raccolti e disponibili mediante un apposito cruscotto da profilarsi secondo la funzione svolta dall'utente (pubblico ministero / giudice, procuratore aggiunto / presidente di sezione, procuratore/presidente di Tribunale, Procuratore Generale / Presidente di Corte di Appello) e contenente una fotografia aggiornata dell'attività dell'ufficio giudiziario e dei singoli magistrati. La pubblicazione dei dati statistici, e la messa a disposizione degli stessi, rappresenta un servizio che il CSM intende offrire agli uffici giudiziari e ai Consigli Giudiziari, nonché alle Commissioni Flussi costituite presso i Consigli, per le svariate attività nelle quali tali organismi hanno necessità di accedere ad informazioni statistiche. Rappresenta inoltre un servizio per gli stessi magistrati che non dovranno più allegare le proprie statistiche alle varie istanze. La pubblicazione va prevista all'interno di due specifiche aree del nuovo sistema informatico, l'archivio digitale dell'ufficio e l'archivio digitale del singolo magistrato. Conseguentemente l'ulteriore requisito, da prevedere, è la realizzazione di un cruscotto per l'ufficio e per il magistrato, con cui sarà possibile navigare sui dati di interesse ed estrarre gli stessi anche ai fini della pubblicazione sui siti internet dei dati dell'ufficio, come previsto normativamente, secondo parametri uniformi sul territorio nazionale e quindi più facilmente intelleggibili dall'utenza esterna. Anche in questo caso nulla viene innovato in termini di acquisizione e conoscenza dei dati da parte del CSM ma, tale attività, diventa trasparente anche per gli utenti finali e riduce gli adempimenti materiali cui gli stessi erano tenuti.*

3. Conoscibilità dei dati, tutela della riservatezza ed accesso al sistema.

Le disposizioni della presente circolare si applicano nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali applicabili al Consiglio.

La disciplina della privacy è oggetto di una significativa trasformazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Nell'attesa dell'emanazione da parte del Governo del decreto legislativo integrativo, trovano attualmente applicazione:

- le disposizioni del Regolamento sulla privacy adottato dal Consiglio l'11 maggio 2006;
- le varie delibere, che, nel loro insieme, tenendo conto del particolare statuto costituzionale del Consiglio, hanno approntato un assetto rispettoso dei principi sostanziali generali, in particolare quelli della liceità del trattamento, della correttezza, della trasparenza, della minimizzazione, della proporzionalità, dell'esattezza, integrità e riservatezza dei dati;
- in quanto applicabile, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'art. 47 del codice, infatti, prevede ampie limitazioni applicative delle norme del Cod. privacy per il trattamento di dati *per ragioni di giustizia* <<presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia>>, così come per il trattamento di dati



personali effettuato <<presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado>>. Tali sono le elaborazioni di dati <<in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari>>;

- il nuovo regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Attualmente, l'art. 46 comma 1 del vigente D.L.vo 196/2003 (Codice della privacy) prevede che *“che gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari del trattamento dei dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento”*. In base al citato art. 47 del cod. privacy, le attività del Consiglio implicanti trattamento di dati personali, in quanto effettuate per le indicate <<ragioni di giustizia>> non devono essere preventivamente autorizzate dai magistrati.

Tale quadro sarà ragionevolmente nuovamente modificato a breve con l'emanazione del decreto legislativo integrativo del regolamento n. 679/2016 (cd. GDPR “General Data Protection Regulation”) che dovrà, almeno in parte, modificare il Codice della Privacy per raccordarlo al GDPR che, essendo entrato in vigore il 25 maggio 2018, ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, cd. Direttiva Madre), sulla cui base era stato scritto il Codice della privacy. Il Parlamento, infatti, con legge del 3 agosto 2017, all'art. 13, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (U.E.) 2016/679. Lo schema di decreto legislativo delegato è stato trasmesso al Parlamento, ma non è stato ancora emanato e sembra andare nella direzione di confermare il regime speciale del trattamento per il Consiglio.

Per ciò che riguarda l'attività consiliare, infatti, l'art. 23 del Regolamento 679/2016, in modo simile al citato art. 47 cod. privacy, attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di limitare per larga parte l'applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura e agli Uffici giudiziari di numerose norme in materia di privacy (testualmente <<la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22>>, >> per <<la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari>> (lett. f), qualora, però, <<tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica>>.

Attualmente, pertanto, le fonti di rango primario sono costituite dal Regolamento n. 679/2016 e dal Codice della privacy, in quanto con esso compatibile, oltre che dal citato regolamento consiliare del 2006, per cui, pur nella incompletezza del quadro normativo prossimo, è possibile delineare i seguenti punti fermi:

- I) la clausola delle <<ragioni di giustizia>> prevista dall'art. 47 del codice per la privacy limitativa delle norme del Codice per la privacy non appare incompatibile col GDPR che, anzi, prevede al citato art. 23 una espressa possibilità di limitazione, né risulta allo stato che il Governo abbia inteso rinunciare a tale facoltà perché il decreto legislativo delegato sostanzialmente se ne avvale con l'introduzione nello schema presentato alle Camere dell'art. 2 *undecies*;
- II) anche con la clausola di limitazione è opportuno che trovino comunque applicazione i principi generali del Regolamento comunitario, tra i quali, minimizzazione,



proporzionalità, trasparenza del trattamento, nonché accessibilità dei dati all'interessato.

Il ricorso del Consiglio al Dwh avviene, pertanto, in conformità ai tali principi, evitando l'ostensione generalizzata dei dati della produttività del singolo magistrato, ma circoscrivendo l'accesso e l'uso di tali dati alle ipotesi già esplicitamente previste dalle norme e dalle circolari consiliari vigenti, garantendo, in ogni caso, il controllo dell'interessato e la possibilità della loro rettifica.

Come definito nella delibera 18 maggio 2016 il Dwh del Consiglio è costituito da un patrimonio informativo composto dai dati statistici degli ultimi 4 anni. L'esistenza e la disponibilità di tale patrimonio informativo impone di adottare regole precise e puntuali in ordine alla conoscibilità dei dati e ai fini della tutela della riservatezza. Appare in particolare utile adottare regole simili a quelle di recente adottate dal Consiglio Superiore nella delibera sul nuovo fascicolo personale del magistrato, stabilendo, innanzitutto, che poiché i dati del dwh sono estratti in ultima analisi dai registri informatici degli uffici giudiziari, la loro conoscibilità deve essere finalizzata allo svolgimento di attività istituzionali.

Va peraltro ancora una volta ribadito che il Consiglio, attraverso lo strumento del dwh, intende offrire un servizio agli uffici giudiziari sollevandoli dalle numerose ed onerose incombenze oggi loro richieste proprio dal CSM in tema di elaborazioni statistiche e intende fornire un servizio ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari. Occorre quindi trovare un bilanciamento tra tali esigenze ricordando che l'accesso ai dati non è libero ma sarà possibile solo attraverso un adeguato sistema di profilatura degli utenti che permette altresì di tracciare le attività svolte.

A tale proposito occorre distinguere in linea di massima tra dati relativi al singolo magistrato e dati relativi all'ufficio giudiziario.

Per quanto riguarda i "dati relativi al singolo magistrato", essi saranno conservati nell'ambito dell'archivio personale del magistrato, e sono soggetti, pertanto, alle medesime garanzie di accesso e modalità di trattamento previste dalla nuova Circolare sulla tenuta del fascicolo digitale del magistrato (Circolare P. n. 4537 del 15 marzo 2018 - Delibera del 14 marzo 2018), tra le quali l'accessibilità permanente ai singoli magistrati interessati e ai dirigenti degli uffici, ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo e verifica dell'attività dell'ufficio.

Tali dati sono, inoltre, accessibili ai Consigli Giudiziari solo ai fini dell'espletamento delle rispettive competenze nell'emissione dei pareri in materia di valutazione di professionalità, di incarichi direttivi o semidirettivi, nonché relativi alle ulteriori domande proposte dai magistrati per le quali, in base alla normativa consiliare, è richiesta l'acquisizione delle statistiche relative alla produttività del magistrato.

Analogamente tali dati saranno accessibili al Consiglio Superiore della Magistratura per adempiere le proprie competenze istituzionali.

Per quanto riguarda "i dati relativi all'attività dell'ufficio, in particolare i flussi sezionali", che saranno conservati nell'archivio dell'ufficio, va garantita l'accessibilità permanente ai dirigenti degli uffici giudiziari e a tutti i magistrati componenti l'ufficio giudiziario, al fine di consentire agli stessi una adeguata conoscenza del raggiungimento dei programmi e degli obiettivi sezionali, nonché di apprezzare le ricadute delle innovazioni tabellari sull'andamento dell'ufficio.

Tali dati sono inoltre accessibili ai Consigli Giudiziari solo ai fini dell'espletamento delle rispettive competenze come nel caso della emissione dei pareri in materia di parere sui progetti organizzativi e su quelli ex art. 37.

In linea di massima va stabilito che i dati relativi all'ufficio giudiziario permettono di distinguere sempre il contributo dei giudici ordinari rispetto ai giudici onorari e l'attività per settore di competenza.



Resta intesa la possibilità per il Consiglio Superiore della Magistratura di utilizzare tutti i dati contenuti nel dwh per specifiche esigenze nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati saranno estraibili ed utilizzabili da parte delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio, attraverso l'ufficio statistico del Consiglio a cui è affidata la responsabile tenuta e gestione del DWH consiliare.

4. La diverse tipologie di elaborazione dei dati.

I principi di cui sopra vanno declinati in relazione alle singole tipologie di elaborazione statistiche stabilendo le regole sull'accessibilità idonee a garantire la riservatezza e la titolarità dei dati per ciascuna tipologia.

4.1. I dati riferibili all'ufficio giudiziario articolato in sezioni tabellari.

Un primo livello di elaborazione dei dati riguarda l'analisi quali-quantitativa dell'attività degli uffici giudiziari e in particolare dei flussi sezionali. In tale contesto rientrano le seguenti elaborazioni statistiche

- Elaborazioni per la formazione delle tabelle
- Elaborazioni per la redazione del piano di gestione art. 37

Pubblicazione e disponibilità dei dati:

- Nella sezione archivio ufficio
- Disponibilità e visibilità dei dati permanente.

Visibilità dei dati

Il dirigente dell'ufficio potrà valutare se la visibilità dei dati debba essere consentita:

- a tutti i componenti dell'ufficio, indipendentemente dal settore (civile e penale) di appartenenza;
- per settore e/o sezione di appartenenza.

Inoltre, sarà consentita la visibilità:

- al Consiglio Giudiziario, alla Commissione Flussi, ai Rid per la trattazione delle pratiche di competenza;
- al CSM per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.2. I dati riferibili al magistrato

Un secondo livello di elaborazione dei dati riguarda l'analisi quali-quantitativa dell'attività dei magistrati. In tale contesto rientrano le seguenti elaborazioni statistiche

- Elaborazioni per gli incarichi direttivi/semidirettivi e altri incarichi
- Elaborazioni per le valutazioni di professionalità (statistiche comparate).

Pubblicazione e disponibilità dei dati:

- Nella sezione archivio del magistrato
- Disponibilità e visibilità dei dati permanente per il magistrato



- Disponibilità e visibilità temporanea, in occasione delle pratiche che lo richiedono, per altri soggetti.

Visibilità dei dati

Il dirigente dell'ufficio potrà valutare, come di fatto già accade oggi, se la visibilità dei dati, ai fini della comparazione delle statistiche, debba essere consentita:

- a tutti i componenti dell'ufficio, indipendentemente dal settore (civile e penale) di appartenenza;
- per settore e/o sezione di appartenenza.

Inoltre, sarà consentita la visibilità:

- al magistrato titolare dei dati
- al dirigente dell'ufficio e al presidente di sezione
- al consiglio giudiziario (visibilità a tempo per la trattazione delle pratiche di competenza)
- al CSM per lo svolgimento delle attività istituzionali.

5. L'acquisizione della tabella "giudici".

Al fine di attivare il nuovo sistema è necessario procedere ad una attività di acquisizione dei dati utili per la decodifica dei nominativi dei magistrati, attività che non può essere svolta dal Ministero ma solo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Invero l'elaborazione di informazioni attinenti alle statistiche del singolo magistrato non rientra nella competenza del Ministero che deve limitare la propria attività alla verifica dei flussi complessivi degli uffici giudiziari: conseguentemente il datawarehouse ministeriale, in oggi per il civile e in futuro per il penale, non prevede la gestione dei dati identificativi del magistrato.

L'elaborazione statistica di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura deve invece essere più granulare proprio per fornire un servizio ai dirigenti degli uffici e ai singoli magistrati e per adempiere le competenze di cui sopra: a tale fine è necessario acquisire le tabelle che permettono l'attribuzione dei dati al singolo magistrato togato o onorario, tabelle contenute nei registri informatizzati in uso presso gli uffici giudiziari.

In particolare per il settore civile è necessario acquisire semestralmente dall'anagrafica distrettuale SICIANAG la tabella "GIUDICI". L'estrazione di tale tabella deve essere effettuata presso gli uffici di Corte di Appello, in quanto i codici alfanumerici di ciascun magistrato sono attribuiti su base distrettuale. Per il settore penale, l'anagrafica del magistrato, espressa con un codice univoco nazionale predisposto dal CSM (matricola del magistrato) può essere tratta attraverso la decodifica di una query SIRIS implementata su tale sistema in uso presso gli uffici giudiziari.

Nell'allegato tecnico al protocollo d'intesa del 29 marzo 2018 è previsto che il Ministero, tramite i CISIA, offrirà collaborazione tecnica per operare tale estrazione dei dati, in modo che gli uffici giudiziari possano inviarli direttamente al CSM. Peraltro, poiché titolari del trattamento dei dati sono i dirigenti degli uffici giudiziari, va l'estrazione deve essere dagli stessi inizialmente autorizzazione perché si proceda alla estrazione semestrale di tali informazioni. Inoltre, in un'ottica di trasparenza, va prevista una adeguata informazione ai magistrati togati e onorari sulle finalità di tale estrazione, finalità descritte al punto 2 della presente delibera.

6. L'acquisizione dei dati dagli uffici giudiziari per il settore penale

La convenzione con il Ministero della giustizia, garantisce al Consiglio l'acquisizione del dump del civile e, in futuro, di quello del penale, ove e quando realizzato. Nelle more, per il settore penale, l'avvenuto rilascio della nuova versione della Consolle del sistema SICP consente di avviare una autonoma raccolta dei dati dal sistema SICP, ovvero delle statistiche comparate e dagli elenchi

Csm	Roma	18/06/2018
	Protocollo	P 10752/2018

dei procedimenti pendenti, sopravvenuti ed esauriti presso gli uffici giudiziari interessati. Tale prima raccolta riguarda il quadriennio 2014 – 2017 e avverrà nei tempi compresi fra il 21 giugno ed il 13 luglio 2018. In seguito la raccolta dei dati avrà periodicità semestrale con la cadenza seguente: dal 1° al 15 aprile per il secondo semestre dell'anno precedente e dal 1° al 15 ottobre per il primo semestre di ciascun anno, come già previsto dalla nota del 31 luglio 2015.

A tale fine l'Ufficio Statistico provvederà a fornire adeguate istruzioni agli uffici giudiziari, predisponendo idonee note di dettaglio e vigilerà sul rispetto dei tempi sollecitando l'invio dei dati mancanti

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di acquisire dai dirigenti degli uffici l'autorizzazione ad estrarre semestralmente dai registri informatizzati in uso presso gli uffici le tabelle di decodifica dei magistrati;

di richiedere ai dirigenti degli uffici di trasmettere la presente delibera ai magistrati;

di avviare la raccolta dei dati necessari ad alimentare il datawarehouse penale del CSM attraverso l'Ufficio Statistico che predisporrà le note di dettaglio e gli eventuali solleciti per l'invio dei dati mancanti,

di affidare la gestione e la tenuta del datawarehouse del Consiglio Superiore della magistratura all'ufficio statistico, che provvederà alla estrazione ed elaborazione dei dati nel rispetto della normativa comunitaria e primaria, del Regolamento interno e del Regolamento sulla privacy del 2006 e delle circolari consiliari, nonché del protocollo d'intesa siglato con il ministero della giustizia il 26 marzo 2015 ed il relativo allegato tecnico del 29 marzo 2018.”

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)